



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74

ORIGINALE

OGGETTO: VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2020-2022 RISPETTO LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI LIMITI ASSUNZIONALI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DETTATA DAL DECRETO LEGGE N. 34/2019 E DAL DPCM DEL 17 MARZO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di luglio, alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
CONSOLINI Bruna	- SINDACO	Presente
RICHETTO Cinzia	- VICESINDACO	Presente
BUSOLI Sara	- ASSESSORE	Presente
RICHETTO Francesco	- ASSESSORE	Presente
FUCILE Ivano Antonio	- ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 21 del 05.03.2020, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano occupazionale 2020 e la relativa ricognizione annuale delle eccedenze;
- G.C. n. 40 del 07.05.2020, di approvazione della modifica al piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 ed il piano assunzionale 2020;

Dato atto che l'articolo 33, comma 2, del D.L. "Decreto Crescita" n.34/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (convertito in Legge 28.06.2019, n.58) rubricato "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria":

- ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali demandando a un Decreto attuativo la disciplina di dettaglio e la determinazione di valori soglia assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle precedenti regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, ed espresso attraverso dei valori soglia per i comuni di diversa fascia demografica;
- prevede che, in caso di sfondamento, la possibilità di adozione di un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100%;

Dato atto altresì che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del citato art.33, c.2, del D.L.24/19, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20 aprile 2020;
- detto provvedimento è stato condiviso dalla Conferenza Stato-Città, con l'impegno da parte delle amministrazioni centrali competenti di redigere una circolare ministeriale interpretativa di indirizzo in ordine alle modalità applicative;
- la circolare è stata emanata, con. prot.1374 dell'8 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma congiunta dei tre ministeri interessati: Funzione Pubblica, Economia e Finanze ed Interno;

Evidenziato che in applicazione del nuovo sistema di calcolo, i comuni quantificano le somme che possono destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina,

il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 23,85%, e che pertanto il Comune di Bussoleno si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (*Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,90%*);

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "*i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica*".

Considerato inoltre che:

- all'art. 5 del DPCM 17 marzo 2020 viene precisato che "per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art.4, comma 1, di ciascuna fascia demografica";
- i resti assunzionali residui dei cinque anni antecedenti al 2019 ammontano a € 162.586,43;

Rilevato pertanto che il Comune di Bussoleno dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 147.904,62, fino al raggiungimento del primo valore soglia , come da tabella Allegato 1) alla presente;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 ;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, il Comune di Bussoleno:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità ed il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno 2017 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2020/2022 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e il rendiconto di gestione 2019 ed ha provveduto per l'invio dei dati alla BDAP;
- ha adottato il piano della performance 2020/2022;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 21.05.2018;

Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n.267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i. e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale responsabile supplente dell'area amministrativa
- in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dei servizi finanziari;

Atteso che il Revisore dei Conti con proprio parere ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il T.U. Enti locali approvato con D. Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di prendere atto che per il Comune di Bussoleno:
 - il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 23,85%;
 - di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 147.904,62; come dimostrato nella tabella **all'Allegato 1)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto pertanto che in base alle verifiche in sede di applicazione delle nuove regole delle facoltà assunzionali, il Comune di Bussoleno può procedere a dare esecuzione al PTFP 2020/2022, approvato con deliberazione della G.C. n. 21 del 05.03.2020 e come modificato con deliberazione della G.C. n. 40 del 07.05.2020, in base alle previsioni di incremento limite di cui al precedente **all'Allegato 1).**
4. Di dare atto che il PTFP 2020/2022 potrà essere modificato in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

5. Di dare atto che la spesa derivante dalla confermata programmazione del fabbisogno del personale, rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come risulta dalla tabella **Allegato 2)** alla presente deliberazione.
6. Di inviare copia della presente alle OO.SS. e alle RSU.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Bruna CONSOLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.